

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 15/03/2004

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 3 aprile 2003 n.8 e dai commi 24, 25 e 26 dell'articolo 90 della Legge Finanziaria 2003.

Art. 2

Classificazione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali sono:

- Palestre: ossia impianti sportivi al coperto il cui perimetro destinato alla pratica sportiva per definizione è in parquet;
- Campi sportivi: ossia campi di calcio scoperti il cui perimetro destinato alla pratica sportiva per definizione è in manto erboso o terra battuta;
- Campi multifunzionali: ossia impianti sportivi, che possono essere sia coperti, sia scoperti, il cui perimetro destinato alla pratica sportiva per definizione può essere in terreno sintetico o terra rossa battuta.

Art. 3

Destinazione e uso degli impianti

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso da tutte le Associazioni sportive dilettantistiche e ricreative, nonché dai gruppi scolastici e operatori economici operanti nel territorio comunale. Essi devono essere utilizzati con diligenza al fine di non recare danno al patrimonio comunale e secondo gli usi cui sono destinati. E' vietato posizionare nei perimetri destinati alla pratica sportiva pesanti strutture fisse o mobili che possano recare danno anche temporaneo ai terreni e strutture.

In particolare:

- Negli impianti sportivi è consentito lo svolgimento di attività preparatorie di tutti gli sport che non recano danni alle strutture e alle attrezzature, ed è consentito lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche ufficiali unicamente per le pratiche sportive cui l'impianto è omologato;
- E' consentito l'utilizzo dei campi sportivi a manto erboso solo nel periodo che va dal 15 aprile al 15 novembre compresi, salvo deroghe che l'Amministrazione vorrà impartire. Le scarpette da calcio con tacchetti sono utilizzabili solo durante le gare ufficiali. In presenza di pioggia o neve e nei giorni immediatamente seguenti ad un periodo di notevoli intemperie, sul terreno erboso non è consentito svolgere le attività preparatorie e le gare amichevoli; in questo caso tali attività dovranno essere annullate o spostate su terreni in terra battuta;
- In tutti gli impianti è consentita l'attività sportiva solo con le apposite calzature ginniche previste per la pratica sportiva in questione; in ogni caso sul terreno in parquet tali calzature dovranno avere la suola di gomma;
- Nelle palestre nelle quali non siano state installate speciali protezioni per le vetrate, per i corpi illuminanti e per oggetti simili, è vietata la pratica della pallamano e del calcio a 5 se non con speciali palloni ricoperti da apposito materiale in panno.

Art. 4

Tipologia di gestione

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale.

La loro gestione può essere effettuata con le modalità di seguito indicate:

a) **Gestione diretta**

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici.

b) **Gestione in concessione**

Si definiscono impianti a gestione in concessione tutti gli impianti affidati totalmente in gestione ad associazioni sportive dilettantistiche o ad Enti Sportivi regolarmente operanti nel territorio comunale mediante apposite convenzioni.

Art. 5

Quadro delle competenze

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- a) Il Consiglio Comunale:
 - Definisce le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, le tariffe saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo, e in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro.
 - Aggiorna annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.
- b) La Giunta:
 - Individua i criteri per l'assegnazione in utilizzo degli spazi nei suddetti impianti.
 - Definisce e provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi.
 - Provvede all'assegnazione in utilizzo degli impianti sportivi
- c) Il responsabile del competente servizio dell'Amministrazione Comunale:
 - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'utilizzo degli impianti sportivi;
 - esercita ogni altro compito gestionale di sua competenza.

Art. 6

Gestione diretta

Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale, le società o gruppi sportivi che intendano svolgervi attività continuativa nel corso dell'anno, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno.

Art. 7

Pianificazione attività

Nel caso che più Società Sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione Comunale, potrà affidare l'impianto a più Società, specificando nelle relative convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori, dello stesso impianto.

Art. 8

Tipologia concessione

Gli impianti possono essere dati in uso per

- a) manifestazioni sportive
- b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee
- c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre ecc.)

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9

Tariffe

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione del tariffario.

Art. 10

Criteri per l'assegnazione

Nei casi previsti dall'art. 8, la priorità nella scelta del concessionario è data agli operatori sportivi che, già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto e nell'ambito del territorio comunale tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri:

- attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare;
- numeri degli atleti tesserati;
- anni di attività del sodalizio;
- livello campionati cui partecipa il sodalizio;

Art. 11

Mancato accoglimento richieste di uso

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei Sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.

Art. 12

Convenzioni

Qualora l'Amministrazione comunale rilasciasse la concessione in gestione, la stessa dovrà essere completata da convenzioni le quali dovranno fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale delle stesse.

La convenzione avrà, comunque, la durata massima da 1 a 9 anni.

Art. 13

Uso pubblico sociale impianti

Per gli impianti dati in concessione sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva. Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni dilettantistiche e quelle nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

Art. 14

Concessione d'uso

Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dato in concessione, l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

Art. 15

Doveri del concessionario

Il Concessionario, in assenza del benestare dell'Amministrazione comunale, non potrà:

- a) utilizzare l'impianto per finalità diverse per le quali la concessione è stata accordata;
- b) consentire, per nessuno motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione;

Art. 16

Manutenzione e gestione ordinaria

Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione ad Associazioni sportive dilettantistiche o Enti sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario. In tal caso, termini e modalità d'esecuzione delle manutenzioni ordinarie saranno regolate da apposita scrittura.

Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori. Nel caso in cui il concessionario sia un'Associazione sportiva, l'Amministrazione in ogni caso garantirà ad essa la fruizione dell'impianto sportivo per le gare ufficiali come predisposte dalla federazione sportiva di appartenenza.

Il Concessionario inoltre dovrà presentare all'Amministrazione comunale relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta.

Art. 17

Risarcimento danni

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 18
Polizza assicurativa

L'Amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta da attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tutelino il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature. Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente prima della stipula della convenzione. In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

Art. 19
Decadenza e revoca della concessione di gestione

Il concessionario decade dalla concessione quando si verificano le condizioni seguenti:

1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

Art. 20
Vigilanza e custodia impianti

La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso nonché provvederà ad eseguire tutti quei compiti previsti nel disciplinare d'incarico.

Ove l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto - se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti - ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

Art. 21
Deposito cauzionale

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione comunale o all'Ente concessionario gestore responsabile di spesa, un deposito cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto.

Art. 22
Uso gratuito

In caso di gestione diretta, le associazioni sportive dilettantistiche che organizzano attività giovanile a carattere continuativo e i gruppi sportivi scolastici potranno ottenere l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.

Art. 23
Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso

L'Amministrazione Comunale o l'Ente concessionario gerente gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Art. 24

Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

ART. 25

Rilascio copie

Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 241/90.

ART. 26

Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.